

CAMERA DEI DEPUTATI ^N 3208

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DAL MASO, ARMELLIN, COMIS, COLONI, MENEGHETTI, ZOSO, DEGENNARO, ORSINI GIANFRANCO, ZUECH, ZAMPIERI, FINCATO GRIGOLETTO, PELLIZZARI, LABRIOLA, SARETTA, ZAMBON, EBNER, ZARRO, MALVESTIO, BENEDIKTER

Presentata il 9 ottobre 1985

Modifiche del regolamento per la professione di geometra di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n 274, concernente le ipotesi di incompatibilità nell'esercizio della professione

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge si riallaccia, sotto alcuni aspetti, a tutta una serie di precedenti proposte decadute per fine legislatura. Essa ha contenuto limitatissimo, ma importante. Tende cioè ad introdurre nell'ordinamento professionale dei geometri di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n 274, le stesse identiche incompatibilità previste per la professione forense dall'articolo 3 della legge 27 novembre 1933, n 1578, per la professione di dottore commercialista dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n 1067, per la professione di ragioniere dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n 1068.

La proposta di legge pertanto non abbisogna di molte precisazioni. Ragioni di pratica opportunità, coincidenti con precisi interessi professionali e sociali, consigliano di allineare l'ordinamento per la professione di geometra a quelli più recenti dei dottori commercialisti e ragionieri.

Non va tuttavia intesa come anticipazione di una riforma strutturale dell'ordinamento suddetto, riforma che dovrà essere successivamente esaminata nel contesto della riforma generale di tutte le libere professioni, nell'ambito di una legge quadro, la cui bozza è stata recentemente licenziata dall'apposita commissione interprofessionale istituita dal Ministro di grazia e giustizia.

Come è a tutti noto, nel regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, non è previsto alcun divieto (fatta eccezione soltanto per gli impiegati dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni) alla iscrizione all'albo professionale e conseguentemente all'esercizio della libera professione. La suddetta omissione ha determinato nel tempo una crescita irrazionale del numero degli iscritti all'albo professionale, cui non corrisponde di fatto un pari numero di esercenti la libera professione a carattere esclusivo. Infatti molti impiegati privati, molti esercenti attività commerciali ed industriali, molti esercenti attività di intermediazione, sono iscritti all'albo professionale e svolgono, sia pure in forma episodica, atti professionali, conseguendo tra l'altro il diritto ad un secondo trattamento di quiescenza in dispregio ai principi di mutualità professionale.

Gli aspetti negativi della suddetta realtà sono molteplici. Basta considerare il danno che deriva a coloro i quali svolgono esclusivamente la libera professione, per la sottrazione di incarichi, e i fenomeni gravi di concorrenza sleale che sono generalmente connaturati con l'episodicità di atti professionali.

A ciò si aggiunge un altrettanto grave pregiudizio per lo Stato, in quanto le attività suddette sfuggono, il più delle volte, al controllo ed alla imposizione fiscale, e molte altre volte determinano quelle situazioni inammissibili di connivenza con funzionari pubblici, delle quali

la stampa nazionale si è ripetutamente occupata.

Non va ancora sottaciuta la estrema difficoltà di controllo da parte del Consiglio del collegio professionale, dei relativi comportamenti, i quali possono risultare pregiudizievoli a quell'interesse pubblico che il Consiglio del collegio deve garantire.

In definitiva, la legislazione vigente lascia spazio ad una serie di situazioni di dubbia legittimità, alcune addirittura sicuramente illegittime, altre socialmente opinabili quali appunto il doppio lavoro ed il duplice trattamento di quiescenza, che mortificano coloro i quali hanno scelto, quale unica attività, la libera professione.

Non può infine essere sottaciuto l'aspetto di dubbia costituzionalità del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, per la diversa normativa in materia di iscrizione all'albo professionale rispetto alle altre professioni.

I cinque articoli della proposta di legge non necessitano di commento alcuno. Sono finalizzati all'affermazione di principi di democrazia sostanziale ed a porre la libera professione di geometra sullo stesso piano normativo di altre importanti libere professioni.

La proposta di legge corrisponde, infine, alle esigenze prospettate dal sindacato nazionale italiano geometri liberi professionisti a tutela della libera attività professionale.

Per le esposte ragioni, mi onoro chiedere il vostro consenso.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 4 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, è sostituito dal seguente:

« Per essere iscritto nell'albo dei geometri è necessario:

a) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato avente trattamento di reciprocità con l'Italia;

b) godere dei diritti civili e non aver riportato condanna alla reclusione o alla detenzione per tempo superiore ai cinque anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione a termini del codice di procedura penale;

c) aver conseguito uno dei diplomi indicati nell'articolo 1;

d) non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dall'articolo 7 ».

ART. 2.

Dopo il numero 5) dell'articolo 5 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, è aggiunto il seguente numero:

« 6) dichiarazione, con firma autenticata, di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dall'articolo 7 ».

ART. 3.

L'articolo 7 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, è sostituito dal seguente:

« ART. 7. — L'esercizio della professione di geometra è incompatibile con l'esercizio di altre professioni, con l'esercizio del commercio in nome proprio o in nome altrui, con la qualità di ministro di qualunque culto, di giornalista professionista, di mediatore, di agente di cambio,

di sensale, di ricevitore del lotto, di appaltatore di un pubblico servizio o di una pubblica fornitura, di esattore di pubblici tributi o di incaricato di gestioni esattoriali.

È altresì incompatibile con qualunque impiego od ufficio retribuito con stipendio a carico del bilancio dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, della Banca d'Italia, del Senato, della Camera dei deputati ed in generale di qualsiasi altra amministrazione o istituzione pubblica soggetta a tutela o vigilanza dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni.

È infine incompatibile con ogni altro impiego retribuito anche se consistente nella prestazione di opera di assistenza o consulenza tecnica ».

ART. 4.

Dopo la lettera *b)* dell'articolo 10 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274 è aggiunta la seguente:

« *c)* di accertata incompatibilità ai sensi dell'articolo 7 ».

ART. 5.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro di grazia e giustizia emana il regolamento per l'attuazione della legge stessa e per la revisione degli attuali albi professionali.